

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPPELLINI, BARSACCHI, SCEVAROLLI,
FINESSI, MARAVALLE e BOZZELLO VEROLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1982

Modifiche in materia di tasse universitarie

ONOREVOLI SENATORI. — Attualmente la materia delle tasse universitarie è disciplinata dal decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito in legge dalla legge 26 gennaio 1982, n. 11, al quale si è, poi, aggiunta una circolare interpretativa del 20 aprile 1982 (n. 1576/2067).

Orbene, le menzionate fonti normative, nel quantificare l'ammontare delle tasse universitarie, lo diversificano, come è noto, in relazione alla capacità contributiva di coloro che chiedono la prestazione del servizio. Pur con tutto questo, la suddetta disciplina non sembra tener conto di quella che è l'attuale dislocazione territoriale degli atenei. È noto a tutti, infatti, che in Italia esistono università solo nelle città più grandi: da qui il fenomeno degli studenti che hanno la propria residenza e la propria dimora in città diversa da quella dove è sita l'università alla quale sono iscritti e che frequentano.

Siffatto fenomeno non ha mancato di sortire effetti sul piano normativo: è a tutti noto, infatti, che i contributi e i sussidi, previsti a favore degli studenti appartenenti a famiglie il cui reddito non supera un determinato ammontare, sono quantificati in maniera diversa a seconda che si tratti di studenti residenti nel luogo dove è sita l'università che frequentano o meno.

Ai firmatari del presente disegno di legge-delega è sembrato che un analogo principio debba sovrintendere la normativa che disciplina le tasse universitarie.

Ci rendiamo perfettamente conto che, allo stato attuale della nostra economia, è opportuno che i proventi finanziari necessari alle università siano raccolti attraverso il sistema della tassazione; solo così è, infatti, possibile evitare di appesantire il bilancio pubblico. Ma, fermo restando il principio che l'attuale gettito finanziario proveniente dalle tasse non debba subire alcuna decur-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tazione, a noi sembra più razionale ripartirne l'onere diversamente tra coloro che usufruiscono del servizio, a seconda che essi siano o meno fuori sede.

È agevole arguire, infatti, che gli studenti che sono costretti a recarsi in una città diversa da quella in cui abitano, al fine di frequentare i corsi universitari, debbono

sopportare spese, che i residenti, invece, non sopportano. Ovvie esigenze di giustizia distributiva, sembrano, dunque, militare a favore di questa soluzione.

Per questo motivo ci siamo decisi ad approntare il presente disegno di legge-delega, di cui crediamo di poter auspicare la rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge, allo scopo di modificare l'attuale disciplina delle tasse universitarie contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito in legge dalla legge 26 gennaio 1982, n. 11.

Il Governo, nell'esercitare la potestà delegata, deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi: il carico tributario derivante dal pagamento delle tasse universitarie deve essere ripartito tra studenti fuori sede e studenti residenti, in modo che esso gravi sui primi in misura del 30 per cento in meno.